

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 24/11/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare, unitamente alla cointestataria, di n. 1 BF ordinario serie Q/P di Lire 1.000.000 emesso in data 23.1.1987.

Il titolo in questione reca sul fronte un timbro che ne modifica la serie originaria di appartenenza e sul retro un altro timbro che modifica unicamente i tassi dei primi 20 anni. Nessuna modifica è invece apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni ed il buono va perciò liquidato secondo quanto indicato nel cartaceo originario.

Parte resistente afferma che:

- il ricorso è irricevibile e/o inammissibile e/o improcedibile e, in ogni caso, infondato;
- il buono fruttifero di cui si discute, sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartiene alla serie "Q" istituita con D.M. del 13.6.1986; la tabella del Decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il Decreto prevede che sul retro del buono sia apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimane invariato poiché rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in

emissione);

- parte ricorrente era a conoscenza che il buono apparteneva alla serie “Q” per via del timbro presente sul fronte e sul retro dei titoli, e non può affermarsi che lo abbia sottoscritto senza conoscerne il rendimento;
- l’intermediario, conformemente alla normativa, ha rilasciato buoni fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi sul fronte un timbro con la dicitura “Serie Q/P” e sul retro un timbro con la dicitura ‘Serie Q/P”, nonché la “misura dei nuovi tassi” di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M. 13.6.1986;
- la correttezza del comportamento dell’intermediario è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, nella quale si ritiene che sarebbe “aberrante” la soluzione per cui su uno stesso buono gli interessi possano “venir calcolati con riferimento a due serie diverse”;
- come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963 del 11.2.2019, il titolare del buono appartenente alla serie “Q/P” avrebbe dovuto conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.6.1986, secondo cui al risparmiatore, per il terzo decennio, verrebbe corrisposto un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto dal buono della serie di cui si tratta;
- la domanda è infondata, perché tutte le originarie indicazioni dei rendimenti stampati sul retro del buono (per la serie “P”) sono state sostituite dai nuovi rendimenti relativi alla serie “Q” (si vedano: Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 5025/2019 e Giudice di Pace di Bergamo, sentenza n. 311/18 del 30.4.2016);
- l’ABF, in numerose decisioni di accoglimento della domanda di riconoscimento di rendimenti – per il periodo dal 21° al 30° anno – coincidenti con quelli originariamente stampati sui buoni, afferma che l’intermediario ha suscitato un falso affidamento nel ricorrente, e di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non possa ammettersi la possibilità di una eterointegrazione del contratto sulla base del DM 13.6.1986;
- l’interpretazione fornita dai Collegi ABF non tiene in debito conto quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui “vecchi” buoni e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso d’interesse e valore puntuale di rimborso: infatti, il decreto stabilisce che venga apposto un timbro che riporti i nuovi tassi e non anche i nuovi importi da rimborsare;
- la Suprema Corte afferma costantemente (Cass. SS. UU. n. 3963/19; Cass. SS. UU n. 13979/2007; Cass. n. 27809/2005.) che i buoni fruttiferi non sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. Ne consegue, pertanto, che ai buoni non si applicano i principi dell’autonomia causale, dell’incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito;
- non può applicarsi al caso in esame il principio del legittimo affidamento, in quanto i titolari dei buoni conoscevano tutti i tassi di rendimento stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbero potuto conoscerli usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019);
- Il Tribunale di Bologna, sez. IV, ord. del 12.4.2019 ha stabilito che la tabella riportata a tergo sui buoni deve ritenersi integrata con quella allegata al Decreto nella misura prevista per la serie “Q”, e allo stesso modo il Giudice di Pace di Brescia (Sez. I, sent. n. 655/2019 del 10.4.2019), ha ritenuto che l’intestatario è posto nelle condizioni di riconoscere immediatamente la conversione del titolo nella serie “Q/P” indicata sul titolo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stesso (cfr. anche Tribunale di Verona, ord. del 8.5.2018);

- il riferimento di taluni Collegi ABF alla sentenza n. 13979 del 15.6.2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione è del tutto fuori luogo. Tale decisione ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa, poiché le SS.UU. si sono pronunciate in relazione all'ipotesi di un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che però sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso (concordano sul punto, Corte d'Appello di Milano n. 5025/2019; Tribunale di Catania, ord. del 28.05.2018 e ord. del 30.11.2017; Tribunale di Monza, ord. del 26.10.2017; Tribunale di Termini Imerese, ord. del 14.5.2017; Tribunale di Ancona, sentenza n. 715/2019; Tribunale di Termini Imerese, ord. 3.12.2018; Tribunale di Verona, ord. del 8.5.2018);

- in ogni caso, non potrebbero applicarsi i tassi originari, perché questi si riferiscono ad una serie di buoni non più in vigore (cfr. Corte di Cassazione n. 3963/2019; Collegio ABF di Napoli, decisione n. 7859/2019, e Collegio di Bari, decisione n. 7885/2019. Tale indirizzo risulta seguito da diverse pronunce di merito tra cui: la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 18.6.2019; la sentenza del Tribunale di Monza del 20.6.2019; le sentenze nn. 826/2019, 827/2019, 954/2019, 1393/2019 e 1396/2019 del Tribunale di Bergamo; la sentenza del Tribunale di Mantova del 29.5.2019; la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 52/2019; l'ordinanza del Tribunale di Ivrea del 10.1.2019; la sentenza del Tribunale Bologna del 12.4.2019; la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 655/2019; la sentenza del Tribunale di Ancona n. 715/2019; la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 5025/2019);

- con la Sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. del 29 marzo 1973, n. 156, dichiarandola inammissibile, poiché il denunciato articolo introduce una legittima modificazione che trova il suo naturale ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione "ab externo" riconducibile all'articolo 1339 c.c.;

- conclusivamente, l'operato dell'intermediario deve ritenersi legittimo.

A supporto della sua posizione, la resistente allega diversa giurisprudenza di merito e di legittimità.

Parte ricorrente ribadisce le conclusioni di cui all'atto di ricorso, richiamando in particolare la decisione n. 6412/20 del Collegio di Coordinamento, con la quale il consesso ha rilevato che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro dei titoli riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza produrrebbe l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

Parte ricorrente chiede che il Collegio accerti e dichiari il proprio diritto a che gli venga riconosciuto per il periodo dal 21° al 30° anno il valore di liquidazione risultante dall'applicazione degli interessi bimestrali indicati a tergo del buono fruttifero postale ordinario in suo possesso, in assenza di altra, diversa ed esplicita determinazione, e dunque, la somma di euro 4.911,27.

Parte resistente chiede di dichiarare il ricorso irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della



vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l’emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all’emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l’indicazione della serie “Q/P” e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante “Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l’apposizione di “due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell’8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI